

certamento di responsabilità nel patteggiamento è questione assai dibattuta in dottrina, come anche nella giurisprudenza di merito e costituzionale, poiché si pongono diversi interrogativi. Infatti, riguardo alle risposte date dalla Corte costituzionale ai presunti contrasti in riferimento al patteggiamento della pena — quindi ad una pronuncia, ad una condanna, in sostanza — che non costituisca anche accertamento della responsabilità, si è trattato di questioni risolte, in modo non del tutto soddisfacente e nemmeno *ex professo, funditus*, come si usa dire, da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale. Insomma, persiste il dubbio che una condanna che non sia anche accertamento di responsabilità nei confronti del condannato possa essere in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui la libertà personale è inviolabile, oppure anche con l'articolo 27 secondo comma, secondo cui, come è noto, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, ed ancora, con il sesto comma dell'articolo 111 della Costituzione, il quale vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati.

Sono temi assai delicati intorno ai quali è in corso un ampio dibattito in dottrina e anche nella giurisprudenza — sebbene la Corte costituzionale si sia pronunciata su alcune questioni — e che non abbiamo del tutto risolto con questo provvedimento muovendoci nella scia dell'impostazione sin qui prevalente, ossia riconoscendosi alla sentenza una efficacia di pronuncia di condanna, ma non anche di accertamento di responsabilità nei confronti del condannato ed escludendo anche l'efficacia di essa nei giudizi civili o amministrativi. Lo si è fatto per ragioni di premialità, come si usa dire; purtroppo, questi restano profili che dovranno essere riesaminati e che meritano una sistemazione e una sistematica migliore e più convincente, che ancora una volta i lavori del Parlamento affidano alla giurisprudenza.

Devo anche dire in questa occasione che, data per l'appunto la sistematica della norma che stiamo approvando — ossia la bipartizione tra le condanne fino a due

anni e quelle oltre i due anni — si pone tutta la questione delle pene accessorie per quanto riguarda gli effetti, per esempio, su una serie di condanne che possono riguardare i pubblici ufficiali e quindi le misure di carattere accessorio: naturalmente, queste sono affidate ad altri organi, compresa la pubblica amministrazione.

Inoltre, ha destato scandalo — non posso sottacerlo — il fatto che, dopo il patteggiamento della pena, pubblici funzionari (anche di alto grado), coinvolti in gravi processi di corruzione e di concussione, non abbiano avuto ripercussioni nella propria posizione all'interno della pubblica amministrazione.

In questa sede non viene risolto questo problema che, ovviamente, deve e può essere risolto da altri organi istituzionali.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	394
<i>Astenuti</i> .....	10
<i>Maggioranza</i> .....	198
<i>Hanno votato sì</i> .....	384
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

Prendo atto che gli onorevoli Campa, Falanga e Zorzato non sono riusciti a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	417
<i>Votanti</i> .....	416
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	409
<i>Hanno votato no</i> .	7).

**(Esame dell'articolo 3 – A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad essa presentata (*vedi l'allegato A – A.C. 718-B sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. La Commissione formula un invito al ritiro per l'emendamento Finocchiaro 3.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Finocchiaro non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 3.1.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, come si è visto fino a questo momento, abbiamo lavorato sulla parte costruttiva di questo provvedimento riguardante il processo di depenalizzazione e di semplificazione, già realizzato nella precedente legislatura. In precedenza è risultato opportuno l'intervento del capogruppo di Alleanza nazionale, il quale, riguardo alle proposte comprensibili – ed in gran parte accettabili – dell'onorevole

Pisapia, ha sostenuto che è meglio cogliere un'occasione piuttosto che perdere sempre l'opportunità di approvare un provvedimento utilizzabile non soltanto in alcune direzioni.

Quindi, non possiamo accettare l'invito al ritiro che ci viene dalla Commissione e dal Governo, anzi insistiamo affinché si voti a favore di questo emendamento. Bisogna tener conto che attraverso di esso si pone il problema del rapporto tra il nuovo patteggiamento – definito « patteggiamento allargato » – e l'istituto della revisione.

Debbo ricordare ai colleghi che è in atto l'iter di approvazione di un provvedimento che, ad esempio, propone di allargare l'istituto della revisione alle questioni risolte dalle sentenze della Corte europea che ha condannato l'Italia e che condanna per violazione di determinate norme processuali; speriamo quindi che questo provvedimento venga approvato ed inteso come un nuovo caso di revisione. Come è noto, la revisione non è un altro grado di giudizio, si tratta solamente del sopraggiungere di nuove prove o del verificarsi di altre situazioni come quelle previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale. Perché non si dovrebbe usufruire di questa nuova situazione legislativa rappresentata dal patteggiamento allargato? Perché – raccogliendo l'invito poc'anzi rivolto – non cogliere l'occasione per un coordinamento di questa legge con l'articolo 629 e 630 del codice di procedura penale? Noi incorreremmo in una svista, in una lacuna, poiché, se l'imputato che ha ottenuto una revisione si presenta innanzi al giudice del rinvio – che deve decidere sulla revisione – volendo, per caso, semplificare il procedimento, si troverebbe – se non venisse approvato questo emendamento – in una diversa situazione rispetto a quella prevista per tutti gli altri casi. Addirittura, questo provvedimento riguarda anche i casi in cui vi è già stato un rigetto del patteggiamento ad opera del giudice precedente; si è previsto cioè che il patteggiamento possa essere riproposto sulla scorta di questo provvedimento.

Invito, pertanto, i colleghi a riflettere, nel tentativo di razionalizzare al massimo questa parte del suddetto provvedimento (poi ci occuperemo del resto), e ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far notare all'onorevole Siniscalchi ed agli altri proponenti dell'emendamento in esame che la Camera, all'unanimità, aveva già votato l'articolo così come quest'oggi viene riproposto, che prevedeva l'inserimento al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale anche della possibilità di revisione delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2. Ciò non già perché il legislatore l'avesse vietato, ma perché lo ha vietato una certa interpretazione delle sezioni unite della Cassazione. Pertanto, si era ritenuto all'unanimità di far sì che, quando vi fosse un contrasto di giudicati tra una sentenza e una sentenza di patteggiamento, vi fosse la possibilità di ricorrere alla revisione. Non mi è dato comprendere le ragioni per le quali improvvisamente si dovrebbe consentire la possibilità di revisione, tranne che per le ipotesi di cui all'articolo 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non si concilino con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile (è il caso straordinariamente più grave in cui la possibilità di revisione si appalesa più prepotente). Mi pare che l'emendamento in esame vada proprio tecnicamente respinto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	408
<i>Votanti</i> .....	406
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	204
<i>Hanno votato sì</i> .....	166
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	408
<i>Votanti</i> .....	397
<i>Astenuti</i> .....	11
<i>Maggioranza</i> .....	199
<i>Hanno votato sì</i> .....	385
<i>Hanno votato no</i> ..	12).

#### ***(Esame dell'articolo 4 - A.C. 718-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 718-B sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli identici emendamenti Siniscalchi 4.5, Lussana 4.1 e Fanfani 4.2. Invita, altresì, al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Pisapia 4.3 e 4.4, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Siniscalchi 4.5, Lussana 4.1 e Fanfani 4.2.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito a ritirare i loro emendamenti formulato dalla Commissione.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, d'intesa con il mio gruppo di appartenenza, assecondo l'invito a ritirare l'emendamento che reca la mia firma, finalizzato a sopprimere l'articolo 4 e, conseguentemente, all'articolo 5, a sopprimere il comma 3.

Vorrei soffermarmi sull'importanza della svolta che il suddetto provvedimento comporterà. L'emendamento che reca la mia firma trae origine da due considerazioni: la prima, di carattere tecnico-legislativo e la seconda di carattere sociale. Nel testo dell'articolo 4, comma 1, in definitiva si prevede una novità assoluta in tema di patteggiamento, vale a dire la possibilità che il giudice non solo accetti il patteggiamento della pena, ma preveda, nello stesso provvedimento, disposizioni che concernono le cosiddette pene alternative o misure alternative. Intanto, vi sono alcuni limiti nei quali è contenuta questa norma, ma tale aspetto ci pare abbia un effetto invasivo in un provvedimento di patteggiamento; si tratta di un aspetto che, semmai, doveva essere approfondito nella legge sulla depenalizzazione.

Sono due problemi diversi; in caso contrario, onorevoli colleghi, sorgono sempre quei problemi di incoerenza legislativa che si sono già verificati per alcune leggi approvate troppo in fretta. Il secondo aspetto, di carattere sociale, ed è rilevantissimo — tuttavia, noi individuiamo dei correttivi nella stessa norma alla quale abbiamo collaborato, soprattutto nella seconda parte del primo comma lettera a) —, rappresentava nel testo del Senato un'autentica stortura perché si consentiva il patteggiamento anche con la sostituzione,

rispetto ad un anno o due di reclusione, di una pena pecuniaria. Qui si poneva il problema della possidenza, ovvero della disparità economica tra imputato e imputato, tra cittadino e cittadino, perché non era previsto minimamente che si portassero dei correttivi nei confronti di questa possibilità, per cui la questione si conclude con l'antico detto: « esce di galera chi ha, non esce di galera chi non ha, attraverso il patteggiamento ».

Attraverso un lavoro comune che è stato svolto in Commissione anche con il nostro gruppo, noi abbiamo ottenuto che nella seconda parte di questo comma si inserisse, e questo a me appare sufficiente sino ad ora, anche se condivido gli ulteriori emendamenti predisposti dall'onorevole Pisapia, la previsione secondo cui il giudice deve tenere conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere quindi inferiore alla norma e a quant'altro.

È sulla scorta di questa ulteriore riflessione svolta su quella che io chiamo la parte socio-economica della norma, che io ed il mio gruppo accettiamo l'invito formulato dal relatore al ritiro del mio emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Prendo atto che anche l'emendamento Fanfani 4.2 è stato ritirato. Chiedo all'onorevole Lussana se intenda ritirare l'emendamento 4.1 a propria firma.

CAROLINA LUSSANA. No, signor Presidente, non ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	420
<i>Votanti</i> .....	416
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	17
<i>Hanno votato no</i> ..	399).

Passiamo all'emendamento Pisapia 4.3.

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritiro i miei emendamenti 4.3 e 4.4 in considerazione dell'emendamento 4.6 proposto dalla Commissione sul quale intendo chiedere la parola quando lei riterrà di darmela.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che gli emendamenti Pisapia 4.3 e 4.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto che su questo punto la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro, trovando quel giusto punto di equilibrio che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni provvedimento legislativo. Finalmente si esce dalla logica per cui, specialmente per le pene brevi e per le condanne per reati non gravi, non necessariamente la sanzione deve essere detentiva, ma può essere anche sostituita con sanzioni diverse quali la semidetenzione ovvero, nei casi meno gravi, la libertà controllata o una pena pecuniaria.

Mi sembra un emendamento che confido sarà approvato e che comporterà una vera e propria inversione di rotta, con l'uscita dalla logica secondo cui il carcere è utile; prendiamo atto che invece oggi il carcere è scuola di criminalità, per cui anche chi vi entra per aver commesso un

reato non grave e spesso per la prima volta, si trova poi inserito in una struttura criminale con la conseguenza che avendo interrotto i rapporti sociali, lavorativi e familiari, finisce per essere realmente schiavo del crimine e, una volta uscito dal carcere, indotto a compiere nuovi reati.

Credo che questo emendamento sia destinato ad avere una incidenza positiva rispetto alla diminuzione della recidiva e quindi all'esigenza di tutela della collettività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, condivido le argomentazioni espresse dall'onorevole Pisapia e condivido completamente il contenuto dell'emendamento 4.6 presentato dalla Commissione, che è una migliore definizione peraltro di un orientamento già scelto e che, come ricordavo, corrisponde non solo al contenuto di proposte di legge già presentate in questa legislatura, ma anche a quello del disegno di legge presentato nella passata legislatura dal ministro Fassino.

Questo articolo, seppure in una sede che non è esattamente quella naturale, ha però un effetto di straordinaria modernizzazione del nostro sistema delle pene, perché avere introdotto la possibilità per il magistrato, proprio in ragione della necessità, alla luce dei profili costituzionali e dentro l'ambito dettato dall'articolo 133, di determinare la pena in maniera proporzionata ed adeguata alla qualità del fatto commesso, alla sua gravità, alla personalità del colpevole e anche — diciamo pure — all'efficacia della sanzione, credo sia una conquista di grande modernità. Lo è soprattutto alla luce di quel ragionare che si è fatto anche in quest'aula in ordine al fatto che il sovraffollamento delle carceri — sovraffollamento peraltro che registra, come sappiamo, e squaderna straordinarie disparità esistenti anche nella società esterna — è in gran parte dovuto al fatto che il nostro sistema conosce solo la sanzione del carcere.

Peraltro, come tutti sanno, in questi anni abbiamo dovuto, con altri strumenti, con altri mezzi, disattivare in qualche modo l'eccesso di punizione che nella pena detentiva esiste — ricordo soltanto la legge Simeone-Saraceni, ricordo la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive obbligatorie per le pene entro i tre anni, il massiccio ricorso alle misure alternative —, esattamente per il fatto che la rigidità contenuta nel sistema, che prevede esclusivamente, oltre alla pena pecuniaria, la pena del carcere come sanzione, recava una difficoltà per la giurisdizione e per il sistema carcerario di gestire il profilo ineliminabile dell'efficacia del giudicato e dell'efficacia della pena.

Credo, quindi, sia giusto sottolineare con un intervento il nostro parere assolutamente favorevole all'emendamento 4.6 della Commissione. Mi pare peraltro molto equilibrato il fatto di aver scelto la possibilità di irrogare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, qualora la pena sia contenuta in concreto entro sei mesi e via via facendo riferimento alla pena entro due anni, la possibilità di sostituzione con la semidetenzione e, per la pena entro un anno, con la libertà controllata. Credo anche che, su questo punto, abbiano sbagliato i colleghi della Lega a non approvare questo emendamento. Guardate, l'eccesso di afflizione minacciata normalmente si traduce in un deficit di efficacia della sanzione, esattamente l'effetto contrario di ciò che in un sistema ordinato, efficace e funzionale deve prodursi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, il gruppo della Margherita ha collaborato costruttivamente a questo emendamento in Commissione e, dunque, lo voteremo con convinzione. Noi siamo distanti, diffidiamo da coloro nei quali è troppo potente l'istinto a punire, come diceva già Friedrich Nietzsche.

Devo dire che il tema delle pene sostitutive al sistema carcerario è ben più vasto

di quello che abbiamo potuto affrontare in questa occasione. Tuttavia, nei limiti concessi da questo provvedimento, non vi è dubbio che l'innovazione — che è in continuità peraltro con le politiche giudiziarie dei governi dell'Ulivo — sia un'innovazione positiva, che consente anche di graduare la pena sostitutiva in modo equilibrato e conforme alla Costituzione. Pertanto, auspicando naturalmente un impegno del Parlamento più serio e più vasto, su tutto il sistema delle pene alternative al carcere, così come sollecitano anche i colleghi della Lega, voteremo a favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	413
<i>Votanti</i> .....	412
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	409
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	424
<i>Votanti</i> .....	423
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	416
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

**GAETANO PECORELLA,** *Presidente della II Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, avremmo bisogno di qualche minuto per esaminare l'emendamento Pisapia 1.6, precedentemente accantonato. Chiederei pertanto a lei e all'Assemblea la cortesia di darci il tempo necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella ritengo di poter accedere alla sua richiesta. Sospendo pertanto brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,05.**

**(Ripresa esame dell'articolo 1  
— A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento Pisapia 1.6, in precedenza accantonati.

Chiedo al presidente della II Commissione di riferire in ordine all'esito della riunione del Comitato dei nove.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, valutato attentamente l'emendamento Pisapia 1.6 ed apprezzatone, naturalmente, lo scopo pratico (oltre che la finalità deflattiva), la Commissione ritiene, tuttavia, che un intervento così radicale sul sistema attuale, che assegna alla competenza del tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale, imponga un esame più approfondito.

Pertanto, la Commissione mantiene la valutazione già espressa ed invita il proponente al ritiro, altrimenti il parere resta contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si uniforma alle determinazioni della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il proponente non accede all'invito al ritiro testé rinnovatogli.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	387
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	28
<i>Hanno votato no</i> ..	359).

Prendo atto che gli onorevoli Falanga, Zorzato e Zanella non sono riusciti a votare e che l'onorevole Zanella avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	397
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	199
<i>Hanno votato sì</i> .....	384
<i>Hanno votato no</i> ..	13).

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

**(Esame dell'articolo 5 — A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A — A.C. 718-B sezione 6)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, siamo radicalmente contrari a questo articolo che capovolge completamente il senso del provvedimento.

Abbiamo già detto, con molta pazienza e con spirito che, fino a quel momento, era stato di collaborazione, all'interno della Commissione, che apprezzavamo lo sforzo compiuto dal relatore; tuttavia, siamo profondamente contrari per una serie di motivi, il primo dei quali, onorevoli colleghi, riguarda il capovolgimento sostanziale cui ho accennato.

Abbiamo sentito da tutti, in quest'aula, che questa proposta di legge sul patteggiamento allargato nasce per semplificare, per ridurre i tempi, per dare alla giustizia la possibilità di ricorrere a quei riti alternativi che sono stati la forte novità della riforma processuale del 1989. Ebbene, singolarmente, per una di quelle bizzarrie che fanno parlare di schizofrenia legislativa, l'articolo 5 introduce ritardi e dilazioni derivanti anche dal fatto che si è voluto investire la Corte di cassazione di problemi ai quali quest'ultima non si è mai interessata.

Veniamo alla prima questione, correntemente definita questione dei 45 giorni. La sospensione introdotta dal comma 3 stravolge lo stesso istituto del patteggiamento. Se si domanda ad un qualunque operatore del diritto come avvenga il patteggiamento nelle nostre aule di giustizia, si apprende che esso ha luogo, quasi per intero, per accordo tra pubblico ministero ed avvocato, con il consenso dell'imputato; né è stabilito un termine dalla norma attuale di cui all'articolo 444 perché, sebbene non si possa parlare di automatico assenso del giudice, si prevede che quest'ultimo, di fronte ad un accordo sulla pena — che abbiamo sentito essere un accordo anche consistente, su una pena e su quella che è stata definita una condanna —, nella generalità dei casi, ne prenda atto ed emetta una sentenza con la quale non entra nemmeno nel merito.

Da dove escono questi 45 giorni? Perché bisogna aspettare 45 giorni? In nome della celerità del processo? Si è svolto un convegno l'altro giorno, che non ha avuto molta fortuna, in cui si è detto che, se si vuole riprendere un dialogo sulla giustizia, si deve intervenire solo attraverso accordi su elementi di reale accelerazione nella trattazione e nella definizione dei processi. Cominciamo bene! Quarantacinque giorni per un giudice, il quale può limitarsi semplicemente a prendere atto; non deve emettere un giudizio di merito, non deve entrare nel calcolo delle prove, non deve assolutamente svolgere attività diverse da quella di una valutazione, certo discrezionale, sulla pena. Dite voi, colleghi, se è serio dire adesso alla gente — su un provvedimento che nasce con queste buone intenzioni e che, fino a questo momento, ha registrato, come era doveroso, uno sforzo comune per dare razionalità all'allargamento del patteggiamento — che introduciamo un nuovo istituto che capovolge completamente quello del patteggiamento, determinando un ritardo enorme nella trattazione di questo o quel processo.

Ma vi è di più. È una delle rarissime volte — anche se questa legislatura ci sta abituando a questo autentico vizio legislativo (come dice giustamente il professor Cordero, con molta lucidità) — in cui il famoso principio — che viene riferito sempre in latino, ma che possiamo tradurre con l'espressione: ma le leggi si fanno per intervenire nei processi in corso o per evitare di bloccarli? — del *tempus regit actum* viene completamente stravolto. Nell'articolo 5 si prevede la possibilità di presentare richiesta oltre i limiti previsti dall'articolo 446 del codice di procedura penale. Gli addetti ai lavori possono affermare che il limite del patteggiamento rappresenta l'inizio del procedimento, del corso del procedimento; qui invece si può intervenire, con una singolare dizione, veramente nuova nel procedimento legislativo, nei processi penali in corso di dibattimento rispetto ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'ar-

articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero. Per i procedimenti penali in corso non si prevede, ad esempio, la fissazione di un limite; si parla, onorevoli colleghi, di un'udienza alla quale comunque si partecipi, anche se non è un'udienza di dibattimento, anche se si tratta di un'udienza, ad esempio, alla vigilia dell'emissione della sentenza. Non ci interessa il caso specifico, ci interessa sottolineare il vero e proprio scandalo legislativo e normativo che si propone.

L'ultimo elemento che ci fa essere fortemente protesi alla difesa di quegli emendamenti che cercano di dare razionalità al provvedimento, onorevoli colleghi, è quello che riguarda la Cassazione, in cui si registra un'altra novità per il legislatore. La Cassazione, da che mondo è mondo, lo sanno tutti, si occupa solo di problemi di diritto, di questioni di diritto; in questo provvedimento, in questo articolo 5, non so per quale motivo, immagino per una svista dei redattori di questo provvedimento (io sono portato sempre ad immaginare che la buona fede sia il terreno di coltura del legislatore, non oso pensare diversamente), si scrive che la Cassazione — e badate che prima voi avete bocciato quel nostro emendamento con cui dicevamo che è molto più serio adattare il patteggiamento, ad esempio, alla revisione, dopo una sentenza passata in giudicato, che riguarda sempre un giudice di merito —, il giudice delle leggi, il giudice di legittimità, il giudice del diritto, se viene richiesto il patteggiamento in quella sede giurisdizionale, non rinvia più al giudice di merito, ma emette direttamente la sentenza.

Noi abbiamo votato — e questo non è solo patteggiamento sulla pena, fra l'altro, non voteremo quest'ultimo aspetto — che il giudice a cui si chiede il patteggiamento possa, addirittura, come era logico che fosse — abbiamo lavorato tutti in questa direzione —, emettere la decisione sulla pena sostitutiva. Avete sentito prima parlare della pena pecuniaria e quant'altro con gli emendamenti Pisapia. Questo è, a

mio avviso, veramente troppo e noi abbiamo il dovere di segnalare il gravissimo errore che si commette introducendo questa norma e, pertanto, accordo o non accordo, noi rivendichiamo tutta la nostra autonomia nel chiedere di bocciare il complesso di regole contenute, in maniera assurda e sconvolgente, all'interno di questa proposta di legge (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, credo che l'esame dell'articolo 5 e gli emendamenti presentati a questa proposta di legge, rendano evidenti le ragioni che, anche in precedenza, mi avevano portato ad esprimere una forte contrarietà a questo provvedimento, che sono poi anche le stesse ragioni che porteranno il gruppo parlamentare dei Verdi a votare contro questa proposta di legge così come formulata.

Noi non abbiamo intenzione di entrare nel merito della questione tecnica la quale è molto semplice e trova, come anche in passato, il gruppo parlamentare dei Verdi favorevole a tutte quelle misure e a quei provvedimenti capaci di rendere, nella certezza del diritto e nella certezza delle garanzie per l'imputato, celere la definizione dei processi penali e consentano di dare all'imputato la possibilità di verificare con lo Stato, cioè con colui che esercita il diritto alla giustizia e, quindi, anche la sanzione penale, il patteggiamento della pena e, quindi, di accorciare i tempi di svolgimento del procedimento.

In realtà, in questa proposta di legge, attraverso l'articolo 5, introduciamo dei meccanismi che niente hanno a che vedere con questa finalità generale ma che invece molto si ritagliano dentro lo specifico percorso processuale che riguarda imputati eccellenti, esponenti della maggioranza di centrodestra ed anche esponenti del Governo. Dicevo ieri, commentando questa proposta di legge, che il conflitto giudiziario, conflitto di interessi profondo, che si

registra attualmente tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed esponenti della maggioranza, rende impraticabili ed inopportune anche riforme giuste e condivise come l'intervento che il Parlamento aveva attivato sul patteggiamento allargando la possibilità di fruizione da parte degli imputati. Nell'articolo 5 tale contraddizione, tale conflitto emerge in tutta la sua forza dirompente annullando anche la serenità di un dibattito e di un voto parlamentare che potevano essere altrimenti ben diversi. Dico ciò perché quando si offre la possibilità di una sospensione dei procedimenti penali in corso per 45 giorni allo scopo di ritardare specificatamente alcuni processi che sono già in corso e quando, come abbiamo visto anche in merito ad altri emendamenti, si consente alla Corte di Cassazione — stravolgendo a mio avviso anche le norme di tripartizione nei diversi giudizi, anche con aspetti di rilevanza costituzionale — la possibilità di intervenire nel merito dell'applicazione della sanzione penale, seppur patteggiata, è del tutto evidente che la finalità originaria di questo provvedimento viene meno e prevale, in maniera oserei dire vergognosa, l'obiettivo e lo scopo di parte e parziale nell'approvazione del patteggiamento allargato.

D'altra parte, non si comprenderebbe perché oggi la Camera dei deputati sia chiamata con tanta fretta a discutere e ad approvare il provvedimento in esame. Inoltre, non si comprenderebbe — ed anche questo è un elemento che credo non possa essere sottaciuto — l'atteggiamento della maggioranza di centrodestra, quando si è trattato di un atto di clemenza, capace di mitigare anche gli effetti devastanti del giustizialismo nel nostro paese, vale a dire quando si è parlato di varare un provvedimento di indulto, in grado di rispondere ad una stagione emergenziale; in quell'occasione la maggioranza, facendo il gioco delle tre carte — prima dichiarandosi contraria, poi tentando di alzare il tiro, anche in quella occasione per piegare il dibattito generale e la capacità legislativa della Camera ad interessi di parte — ha evocato — addirittura con alcune campagne il

pessimo gusto, come quelle condotte dalla Lega nord Padania, portando in quest'aula manifesti che, con la scusa di richiamare la certezza della pena, cercavano di aumentare quella emotività dell'opinione pubblica, facendo leva sulle sue paure ed insicurezze, — quel clima di giustizialismo che tanto fa male alla giustizia nel nostro paese.

Ebbene, oggi, clamorosamente, tutto ciò viene cancellato, la necessità della certezza della pena viene abbandonata e si presenta un provvedimento che, in altri termini ed in altri contesti, probabilmente gli stessi che oggi lo sostengono avverserebbero; tuttavia, essi lo voteranno, perché si tratta di un provvedimento di parte, come dice con chiarezza l'articolo 5 di questa proposta di patteggiamento allargato. Trattandosi di un provvedimento di parte, le ragioni ed i convincimenti politici anche all'interno del centrodestra vengono piegati, vengono ridotti al silenzio e viene imposta una musuola per far sì che tale provvedimento venga approvato e prevalga la sua finalità di parte e la sua parzialità di intervento.

Noi crediamo che la riforma della giustizia rappresenti una questione seria, così come riteniamo che il garantismo sia una cosa seria, e credo che i Verdi, in particolare, abbiano dato nel corso di questa legislatura — ma certamente non solo loro — un esempio costante di come si debba e si possa essere garantisti senza piegare le ragioni del garantismo...

PRESIDENTE. Onorevole Cento...

PIER PAOLO CENTO. Ho concluso, signor Presidente — senza piegare le ragioni del garantismo alla parzialità e agli interessi di parte.

L'articolo 5 del provvedimento in esame cancella tutto ciò, rende questa proposta di legge sbagliata. Queste sono le ragioni per cui i Verdi voteranno a favore degli emendamenti volti a sopprimere alcune parti dell'articolo 5, e comunque voteranno contro l'articolo 5 e contro il provvedimento nel suo complesso, ma su questo tornerò in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, come lei avrà visto e notato, il nostro gruppo, con i ripetuti interventi dell'onorevole Pisapia e con gli emendamenti che egli ha presentato, ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo in merito al provvedimento in esame, poiché tale proposta di legge ci interessa, ed ha sempre seguito un criterio molto netto e fermo di esplicitazione di ogni forma di garanzia.

Quello che accade con l'articolo al nostro esame, invece, è veramente inquietante, perché l'elemento di novità — parliamo al di fuori di ogni forma di infingimenti tra di noi — è rappresentato dal fatto che la Casa delle libertà non solo propone di determinare con leggi *ad hoc*, come è stato fatto, ripetutamente, in occasione di precedenti provvedimenti, l'imputazione di alcuni potenti, ma oggi utilizza anche progetti di legge sui quali si potrebbe costruire un consenso generale, o quanto meno un consenso più largo.

In questa maniera, il dibattito sulla giustizia viene ad essere veramente inquinato. Il primo comma dell'articolo 5 ha un fondamento che riteniamo giusto, perché, se nel corso del dibattimento, un imputato intende chiedere il patteggiamento, tale comma consente, giustamente, di patteggiare: a fronte di una richiesta in tal senso, infatti, il giudice stralcia la singola o le singole posizioni e procede normalmente nel processo nei confronti degli altri imputati.

Del tutto illogico — come spiegherò da qui a breve molto rapidamente — appare, invece, il comma 3, che prevede la sospensione obbligatoria di ogni processo per un periodo non inferiore a 45 giorni, per il solo fatto che un solo imputato intende valutare l'opportunità della richiesta. In altri termini, se vi è un processo riguardante la criminalità organizzata che investe più imputati, lo stesso viene interrotto per 45 giorni; in tal modo, con un provvedimento la cui filosofia dovrebbe essere l'esatto contrario, si provoca un danno

molto grande alla già lenta macchina della giustizia.

Allora, fuori da ogni infingimento e da ogni ipocrisia, con i vostri provvedimenti — lo diciamo noi che in quest'aula abbiamo sempre sostenuto il massimo della cultura garantista — state costruendo, sempre di più, un apparato giuridico semplicemente funzionale alla logica dei potenti e di alcuni imputati e tale cerchia si restringe drammaticamente sempre più. In questa maniera state costruendo provvedimenti *ad personam* e ciò anche quando si determinano le condizioni per una possibile discussione collettiva.

Vorrei rivolgermi anche all'onorevole Ghedini: i 45 giorni non sono casuali. I 45 giorni sono stati scientificamente studiati per poter evitare un qualsiasi intervento giuridico, a seconda delle scadenze istituzionali che cadono dopo tale periodo. Allora, è del tutto evidente che stiamo giocando solo ed esclusivamente per preservare alcune responsabilità.

Atteso che avete affossato l'indulto, l'indultino e ogni provvedimento di clemenza e di giustizia verso i più deboli, vi chiediamo di ritirare questo provvedimento perché non potete privilegiare solo ed esclusivamente i potenti (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi chiedo se si possa essere garantisti a senso unico nel momento della convenienza e se il garantismo o il non garantismo debbano essere motivati solamente da ragioni di carattere politico e, qualche volta, anche di carattere strumentale e personale.

Il primo quesito che mi pongo è semplicissimo. Noi affermiamo di applicare questa norma ai processi ancora in corso e mi pare che ciò sia un fatto più che normale. Infatti, una norma che offre soluzioni più favorevoli all'imputato per il principio del *favor rei* non può assolutamente non essere applicata.

Per questa ragione, nel momento in cui diamo all'imputato la possibilità di acce-

dere al patteggiamento allargato, così come ci accingiamo ad approvarlo, non facciamo altro che adeguarci ai principi sanciti dalla nostra Costituzione e dal nostro codice di rito. Dire il contrario significherebbe avere il prosciutto sugli occhi e non far prevalere ragioni di carattere politico o strumentale rispetto a mere ragioni di diritto.

Tuttavia, non è a tal riguardo che il discorso si pone. Mentre ascoltavo gli onorevoli Siniscalchi e Cento, mi sono un po' meravigliato. Ho letto la norma in questione ed ho avuto la conferma che si trattasse di 45 giorni e non di 45 mesi. Tuttavia, questi 45 giorni sono diventati 45 anni per l'opposizione che, naturalmente, anche in questo caso, si lascia fuorviare da ragioni di carattere meramente strumentale.

Il discorso non finisce qui. In questa sede non legiferiamo solamente per un imputato eccellente, bensì — onorevole Giordano, mi rivolgo a lei che è così vicino al popolo — anche per Gennaro Esposito, per Umberto Rossi, per Giacomo Brambilla. Legiferiamo per il *quisque de populo*. Allora, vorrei chiedere a chi mastica un po' di diritto: nel momento in cui verrà approvata questa legge e l'imputato in primo grado si troverà di fronte ad un'imputazione che potrebbe comportare la condanna a dieci anni di reclusione deve avere o meno il tempo di parlare con il suo difensore, fare una disamina degli atti, vedere se residuino margini di assoluzione? Tutto questo dovrebbe essere fatto in un giorno? Vogliamo dargli un po' di tempo per decidere se rischiare una condanna a dieci anni di reclusione o, invece, accontentarsi, ove non sussistano possibilità di assoluzione, di una condanna a tre-quattro anni, patteggiata? Tutto ciò secondo le cieche valutazioni dell'opposizione dovrebbe esaurirsi in tre-quattro giorni! Siamo seri e cerchiamo di far prevalere il diritto sulle strumentalizzazioni che potrebbero anche coincidere con l'interesse di qualcuno, ma che certamente coincidono con l'interesse della maggior parte degli imputati o di coloro che si imbattono nelle maglie della giustizia!

Vorrei rivolgermi all'onorevole Siniscalchi: quando mai si è visto che la Cassazione si interessi del merito e dell'applicazione della pena? Esiste o è stato abrogato l'articolo 620 del codice di procedura penale (annullamento senza rinvio)? Quest'ultimo alla lettera l) recita testualmente: « in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari ». Il nostro codice di rito già dà tale possibilità alla Corte di Cassazione. Secondo la vostra interpretazione questa dovrebbe rimettere gli atti per far perdere ulteriore tempo alla Corte d'appello per applicare la sanzione sostitutiva. Siamo di fronte alla follia, all'assurdità, alla cecità totale, al prevalere di ragioni di carattere politico meramente strumentali!

Inoltre, vi è un'ulteriore e decisiva considerazione che in questa sede non è stata evidenziata. Quando si parla, onorevole Giordano, dei 45 giorni per valutare l'opportunità della richiesta si aggiunge anche, all'articolo 5, comma 2, « e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare ». Cosa si vuole più di questo? Siamo seri: cerchiamo di legiferare non nell'ambito di valutazioni di carattere meramente politico e personalistico, ma cercando di capire che legiferiamo per tutto il popolo italiano e non solo per una singola persona (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, il provvedimento in esame è già stato approvato una prima volta da quest'Assemblea e, prima ancora, dalla Commissione giustizia. La norma sulla quale si sta accendendo il dibattito e rispetto alla quale vi è una chiara e palese accusa di favoritismo o di personalismo era già contenuta nella prima stesura varata dalla Commissione giustizia e votata dalla Camera con una votazione unanime. Essa era stata, cioè, condivisa dai rappresen-

tanti di tutti i gruppi senza alcuna eccezione ed osservazione. Dunque, devo ritenere che tale norma andasse incontro ad un'esigenza tecnico-strutturale del provvedimento e fosse collocata nel provvedimento nell'interesse di tutti.

Ora vorrei che l'opposizione mi spiegasse la ragione per cui, dal testo tornato dal Senato — sia pure con la previsione dell'aumento dei giorni da 30 a 45 (non credo sia questo il dato significativo ed estremamente importante del provvedimento oggi in discussione) —, si dovrebbe escludere una disposizione che, nell'interesse complessivo generale della funzionalità del provvedimento, era stata condivisa da tutti; disposizione che solo oggi appare ispirata ad un interesse particolare.

Vorrei, altresì, capire perché e come si manifesti l'esigenza di legalità, di imparzialità e di generalità della legge ostacolando e compromettendo, per il solo sospetto che la misura in esame possa giovare ad un imputato od un cittadino non gradito, la funzionalità della legge, dell'interesse generale e, quindi della tutela del diritto di tutti. Se mi sarà data una spiegazione ragionevole, voterò contro il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

**FILIPPO MANCUSO.** Signor Presidente, signori deputati, non mi permetto di scavare nelle intenzioni dei proponenti il testo; neppure, autorizzerei alcuno a fare altrettanto verso di me. Però, non è buon uso della legge quello che adombri, anche senza perseguirla e senza volerla, la tutela di posizioni precostituite note e personali. Si può legiferare teoricamente bene, ma si cade nell'errore anche quando la buona norma presenti il vizio della soggettivizzazione della figura; ma a tale riguardo, come dicevo, non entrerò nel merito.

Però, anche in mani maldestre, la legge resta pur sempre uno strumento delicato; anzi, soprattutto allora. Mi chiedo, pertanto, se sia possibile arguire o maliziare circa le intenzioni personalistiche di una

certa previsione; previsione la quale estende alla Corte di cassazione una competenza che essa — devo precisare: prevalentemente; infatti, in taluni casi, la Cassazione ha giurisdizione di merito (ma ciò riguarda, normalmente, le questioni di procedura e non di merito tecnico-materiale) — non ha. Ebbene, mi chiedo, dunque, se la disposizione non possa destare sospetto, in rapporto a situazioni vigenti e intorno all'intenzione di proteggerle e tutelarle in modo abnorme, quando prevede che la sospensione si applica anche ai processi in corso.

In questo caso, si parla di 45 giorni, mentre nel patteggiamento ordinario non si deve riflettere neppure per 45 minuti.

La mia vera preoccupazione, che dovrebbe essere anche quella di coloro che propongono, riguarda appunto il fatto che le disposizioni dell'articolo 5 si applicano ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive. E per i procedimenti non in corso, per quelli che sopraggiungeranno? Qui sorge il dubbio più che legittimo dell'espedito della strumentalizzazione. Per i futuri processi la norma potrà essere estesa in via interpretativa, ma tassativamente essa riguarda i processi in corso; infatti, la legge prevede: « per tali procedimenti ».

Orbene, se il livello di capacità tecnica è inferiore a quello delle intenzioni, in ipotesi personalistiche, siamo di fronte alla distruzione del principio dell'obiettività e della generalità della legge. Non so come si potrà riparare a questo errore, ma sta di fatto che esso denuncia al di là di ciò che significa la cattiva intenzione di perseguire finalità non legittime e personali (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune notazioni di carattere temporale e tecnico.

In data 14 marzo 2002, il Comitato ristretto della Commissione giustizia ha approvato all'unanimità un testo assolutamente identico a quello oggi in discussione, salva la differenza da 30 a 45 giorni. Tale testo è stato poi approvato, in sede legislativa, dalla Commissione giustizia della Camera ed è stato ripreso, salvo modestissime modifiche, dal Senato con la previsione del termine di 45 giorni.

A questo punto, vorrei svolgere alcune precisazioni in tema di precedenti, sia per quanto concerne i termini di eventuale sospensione temporale sia per quanto riguarda la possibilità per la Corte di cassazione di intervenire direttamente.

Vorrei che i colleghi ricordassero l'articolo 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 — certamente approvata non in questa legislatura —, in cui era prevista la possibilità per l'imputato, attraverso lo stravagante istituto dell'introduzione del rito abbreviato per « l'ergastolino » e per « l'ergastolone », di revocare la richiesta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con la differenza che in quel testo, come invece è stato fatto in questa sede, non vi era la sospensione della prescrizione dei termini di custodia cautelare, che non è una differenza da poco.

Ancora, per quanto attiene alla sospensione dei termini obbligatori, basti ricordare la legge n. 47 del 1985 nella quale l'articolo 13, nel caso di un accertamento di conformità, stabilisce un periodo di sospensione obbligatoria del processo, con sospensione della prescrizione, pari a 60 giorni.

Inoltre, per quanto riguarda la Cassazione — onorevole Siniscalchi —, lei sa perfettamente che nel 1999, con legge 19 gennaio 1999, n. 14, si è attribuita alla Cassazione la possibilità di interloquire sul patteggiamento, cosa che invece in questo caso non facciamo, in quanto queste di-

sposizioni si applicano soltanto all'articolo 4, che non è il patteggiamento — come si può evincere leggendo questo comma 3 —, ma le sanzioni alternative.

A mio parere, questa è una superfetazione, in realtà, perché la Cassazione potrebbe già fare ciò con il combinato disposto degli articoli 619 e 620 del codice di procedura penale. Si tratta di una precisazione corretta perché, in sede di disposizioni transitorie, si evita un eventuale dubbio interpretativo; tuttavia, pacificamente, ciò è già contenuto nel nostro ordinamento.

Allora, prima di accusare questa maggioranza o questa Commissione di predisporre provvedimenti che possono servire a qualcuno — cosa che non è vera —, credo che si farebbe bene a verificare quali siano i presupposti legislativi su cui si fonda questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Ghedini, aspettavo i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, era necessario fare un attimo di chiarezza su questi interventi.

Per quanto riguarda i pareri sugli emendamenti, la Commissione formula un invito al ritiro; qualora gli emendamenti non dovessero essere ritirati, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 5.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, non mi intratterrò sulla difesa appassionata che il relatore ha fatto del

provvedimento, forse ai limiti della ritualità rispetto al ruolo che ricopre. Vorrei, però, soffermarmi su una questione che mi pare sia meglio chiarire subito. E lo farò in maniera assai meno sofisticata di quanto abbia fatto il presidente Filippo Mancuso.

Il 10 aprile di quest'anno, una quindicina di giorni fa, nella sala della lupa, su iniziativa del presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Pecorella, e con la partecipazione del Presidente della Camera nonché del ministro della giustizia, si è tenuto un interessantissimo seminario, che ha coinvolto la cultura giuridica del paese, sul tema della ragionevole durata del processo. Tra le varie affermazioni — devo dire condivise — che sono state fatte in quella serata di lavoro, ce n'è stata una che mi pare fosse davvero condivisa da tutti i partecipanti al seminario. Mi riferisco all'affermazione secondo cui quello che si ritiene un conflitto insanabile tra il diritto alle garanzie dell'imputato, da una parte, e l'efficacia e la funzionalità del processo, dall'altra, non coinvolge beni inconciliabili. In particolare, si è convenuto sul fatto che ciascun avvocato ha il dovere di utilizzare qualunque risorsa rintracci nell'ordinamento e, quindi, qualunque norma che sia utile per la strategia processuale scelta e, per esempio, consenta di diluire, di dilazionare i tempi del processo. Sta alla responsabilità del legislatore fare in modo che l'ordinamento non sia un ricco giacimento di occasioni di dilazione dei processi. Al contrario, sta al legislatore operare una bonifica di queste occasioni ed astenersi rigorosamente, oggi, nel momento in cui avvertiamo come insostenibile la durata del processo penale italiano, dall'introdurre altre occasioni di dilazione dei tempi processuali.

A questa vorrei aggiungere un'altra affermazione di natura strettamente politica. E lo voglio fare con grande chiarezza. Come ho detto all'inizio del mio intervento, lo farò in maniera meno sofisticata e, probabilmente, anche meno rigorosa di quanto abbia fatto il presidente Mancuso. Se una norma è giusta, quella norma va

introdotta nell'ordinamento con il concorso dell'opposizione, a prescindere dal fatto che oggi, domani o fra dieci anni possa essere utilizzata in un processo o in un altro. Ma questa norma è sbagliata. Ed è sbagliata perché 45 giorni di sospensione obbligatoria del processo, affinché l'imputato valuti l'opportunità di proporre istanza di patteggiamento, rappresentano un periodo di tempo eccessivo. E se ci sono precedenti nell'ordinamento, e se la Commissione ha avuto un diverso convincimento nella prima lettura del provvedimento, si tratta di un convincimento e di un precedente sbagliati.

Oggi, il legislatore ha il dovere e la responsabilità di evitare che si riproducano situazioni che consentano dilazioni dei tempi processuali. Quando esprimerò la mia posizione sull'articolo 5, svilupperò altri argomenti, ma io chiedo ai colleghi di soffermare oggi l'attenzione su questa ambiguità costante che caratterizza i nostri lavori. Si predica prima la necessità di dovere accelerare i tempi del processo, ridurre l'accavallamento dei termini di dilazione e le occasioni di un uso strumentale di istituti processuali originariamente concepiti per la difesa e la garanzia dell'imputato, ed oggi si introduce un termine di 45 giorni di sospensione obbligatoria perché l'imputato valuti l'opportunità di accedere in sede di disciplina transitoria al patteggiamento. Ebbene, francamente, io ritengo che questa norma sia in sé così palesemente sbagliata, che ogni altra argomentazione non abbia la possibilità di essere ragionevolmente accolta.

Abbiamo presentato un emendamento perché questo termine venga ragionevolmente ridotto a 10 giorni e con questo, nell'ambito di un provvedimento che, come avete visto, abbiamo fattivamente contribuito a costruire secondo un orientamento comune, riteniamo di caratterizzare questo provvedimento per la sua coerenza rispetto a quell'impegno per la ragionevole durata del processo penale che troppo spesso proclamiamo in sedi non istituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei salutare i ragazzi della scuola elementare Giacomo Leopardi di Montegranaro che sono in aula ed assistono ai nostri lavori (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per ribadire le nostre ragioni di merito di contrarietà a questa norma del comma secondo dell'articolo 5 del progetto di legge. Intervengo riguardo all'esempio di Gennaro Esposito che ci faceva l'onorevole Cola per dire che è una norma fatta anche per lui, anche per il Gennaro Esposito o il Mario Rossi di tutta Italia. Appunto per questo, noi non la vogliamo.

Onorevoli colleghi, pensate che i 45 giorni di sospensione del termine di un processo vengono dati anche a chi del patteggiamento, palesemente, non potrà in alcun modo beneficiare. Vengono dati anche a chi è imputato di omicidio volontario premeditato, con un'imputazione da doppio ergastolo, che non potrà mai ottenere il patteggiamento. Ebbene, se lui vuole, per allontanare nel tempo la decisione — e di esempi, mi pare che ne abbiamo avuti molti, non solo per gli imputati all'ergastolo — potrà comunque bloccare il processo per almeno 45 giorni: bloccarlo per lui e anche per i coimputati, che magari, come ci ha spiegato il relatore Ghedini, devono rimanere in carcere. Infatti, questa norma dice che questi 45 giorni non influiscono sui termini di custodia cautelare ed, appunto, andranno addirittura ad allungare i termini di custodia cautelare di altri che non c'entrano nulla.

Dunque, onorevole Mormino — mi rivolgo anche a lei —, questa norma, per come è scritta nel merito, porta a una disfunzione nella giustizia contraria al comune interesse di funzionamento della giustizia. Noi non vogliamo che se ne avvalgano né l'uno, né gli altri (*Applausi*

*dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, abbiamo ora l'occasione di demistificare un po' una serie di argomenti spesi con competenza da colleghi avvocati, più che altro, in questa sede, cercando di renderci ragionevolmente conto se non siano sufficienti 10 giorni di sospensione. Infatti, stiamo ragionando nel merito dell'emendamento Finocchiaro 5.7. Obiettivamente, sostenere la tesi diversa, irrigidirsi su un termine cospicuo di sospensione — o meglio di autosospensione del processo — da parte della maggioranza, induce a qualche riflessione, forse, maliziosa. Non vorrei abusare degli effetti euristici della malizia secondo il brocardo che di solito è attribuito al senatore Andreotti. Tuttavia, sarei cieco e sordo se non vedessi il contesto in cui il nostro dibattito si svolge. Anche qui non voglio abusare del brocardo andreottiano, ma se dovessi valutare *per facta concludentia*, non vedo più presente l'onorevole collega Cesare Previti, che pure ha seguito fino a pochi minuti fa il provvedimento. Evidentemente egli ritiene di non dover presenziare all'esame di questa parte del provvedimento, forse pensando, in certa misura, di esserne coinvolto.

Sarei anche cieco, sordo e, persino, irresponsabile se dimenticassi che solo pochi giorni fa lo stesso onorevole Previti — attraverso eclatanti conferenze stampa — ha quasi intimato alle istituzioni italiane di prendersi cura del suo caso, di fare qualcosa. Egli si è rivolto anche al Parlamento manifestando la necessità di un segno tangibile, di un qualcosa di serio ed efficace per il suo processo, poiché ciò riguarderebbe l'intero paese. La questione non è stata posta nei giusti termini e noi lo sosteniamo da tempo; è impossibile prescindere da questi argomenti che non ci appartengono e che ci vengono forniti —